

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 28/10/2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 48 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.998,12, oltre interessi legali e spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: non è applicabile la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 nei rapporti tra privati; in ogni caso, il ricorrente ha sottoscritto quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso *“della quota non goduta delle commissioni ripetibili”*, rinunciando alla corresponsione di ulteriori importi; nel merito, le commissioni di distribuzione sono chiaramente individuate come non ripetibili, trattandosi di costi riferiti unicamente alla fase preliminare del finanziamento; non sono rimborsabili le spese legali stante la natura seriale del ricorso.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio respinge preliminarmente l'eccezione sollevata dall'intermediario fondata sull'esistenza di una quietanza liberatoria, sottoscritta dal ricorrente, con la quale lo stesso avrebbe rinunciato a qualsivoglia domanda e azione inerente a tale contratto.

Al riguardo, giova richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827 del 21/07/2017, intervenuta proprio sulla questione concernente il valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento. In tale pronuncia si afferma con chiarezza, affinché siffatte quietanze possano efficacemente impedire la proposizione di ricorsi all'ABF, che le stesse contengano, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che esprimano in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Inoltre, più recentemente, l'ABF (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 22101/2019 e Collegio di Napoli, decisione n. 16541/20) ha affermato che le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni, solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati; nel caso di specie la data di sottoscrizione della quietanza (10/12/18), è successiva alla data di invio del conteggio estintivo (16/11/18), ma non all'estinzione del finanziamento avvenuta il 31/12/2018.

Nel merito della vicenda, il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi *recurring* il criterio pro rata *temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.772,47, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.615,54	Tasso di interesse annuale	4,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	281,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,48%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario finanziario - quota non ripetibile				2.446,31	Recurring	60,00%	1.467,79		1.467,79
Commissioni intermediario finanziario - quota ripetibile				1.084,42	Criterio contrattuale		403,40	403,40	0,00
Commissioni in favore dell'agente				505,80	Recurring	60,00%	303,48		303,48
Spese per comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	60,00%	13,20	12,00	1,20
Totale				4.058,53					1.772,47

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.772,00.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.772,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA